



Sentenza n. 54/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Carlo Efisio Marrè Brunenghi

Primo Referendario

Guido Tarantelli

Primo Referendario – relatore –

nella pubblica udienza del giorno **25 febbraio 2026** ha posto in decisione la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **24294** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. **40127** relativo all'esercizio 2021, reso da Calabretta Cataldo, in qualità di consignatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella “Società Sorical Spa”, (C.F. CLBCLD77A25C726X), nato a Cirò Marina (KR) il 25 gennaio 1977 e residente in Crotone, Via Marinella, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Stefanizzi, del Foro di Lamezia Terme (C.F. STFVNT89B53M208Y), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del difensore valentina.stefanizzi@pec.it e presso il relativo studio professionale in Lamezia Terme (CZ), via XX Settembre n. 53.

Nella pubblica udienza del 25 febbraio 2026, udita la relazione del giudice relatore, primo referendario Guido Tarantelli, sentito il pubblico ministero nella persona del S.P.G. dott.ssa Federica Pallone e per l'agente contabile l'avv. Valentina Stefanizzi, che concludevano come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per l'amministrazione.

	FATTO E DIRITTO	
	1. Con relazione n. 86/2025, il Magistrato istruttore proponeva al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione dell’agente contabile Calabretta Cataldo rendicontata sul <i>conto giudiziale n. 40127 (esercizio 2021)</i> , da lui presentato in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella “Società Sorical Spa”.	
	Nella narrativa della relazione si riferiva di una serie di irregolarità ed anomalie, in specie:	
	a) per ciò che riguarda il decreto n. 4175 del 14.04.2022 (Registro decreti dirigenziali), con il quale la gestione è stata parificata, rilevava che sullo stesso è stata apposta la dicitura “ <i>copia informatica conforme ai sensi dell’art. 23 – bis del CAD e s.m.</i> ”, senza però che la predetta dicitura fosse stata sottoscritta digitalmente come previsto dal CAD e dalle linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici;	
	b) contestava, altresì, l’assenza della qualifica di agente contabile del sig. Calabretta Cataldo alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024.	
	Pertanto, nelle conclusioni dell’atto il Magistrato relatore proponeva l’improcedibilità della gestione.	
	2. Con decreto presidenziale n. 216 del 29 maggio 2025, ritualmente notificato, insieme alla relazione di irregolarità, all’amministrazione, per il tramite di quest’ultima all’agente contabile, e al P.M., è stata fissata l’udienza di discussione del giudizio per il giorno 25 febbraio 2026.	
	3. All’udienza del 25 febbraio 2026, non è comparsa l’amministrazione; il	
	2	

	pubblico ministero e l'avv. Stefanizzi concludevano per l'improcedibilità.	
	Quindi la causa era trattenuta in decisione.	
	4. In punto di diritto, il Collegio ritiene che debba dichiararsi la improcedi-	
	bilità del giudizio per le ragioni che seguono.	
	Riguardo alla prima contestazione non può che prendersi atto dell'assenza di un	
	valido atto di parifica. A tale proposito è utile chiarire che solo il deposito del	
	conto giudiziale parificato costituisce l'agente dell'amministrazione in giudi-	
	zio a norma dell'articolo 140, comma 3 del c.g.c. Inoltre, ai sensi dell'art. 618	
	del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti	
	con le scritture detenute dall'amministrazione costituisce un elemento impre-	
	scindibile per il deposito del conto stesso presso le competenti Sezioni giuri-	
	sdizionali della Corte dei conti e per l'esame giudiziale dello stesso (Corte dei	
	conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, pa-	
	rerere n. 4/2020).	
	Circa la sussistenza della qualifica di agente contabile, dagli accertamenti effet-	
	tuati dal magistrato istruttore, tramite estrazione della visura camerale storica	
	della società Società Sorical Spa dal portale TELEMACO INFOCAMERE, è	
	provato che il sig. Calabretta Cataldo, nell'esercizio oggetto di verifica, rive-	
	stiva la carica di liquidatore della medesima società, ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 (<i>I soggetti</i>	
	<i>nominati o designati dalla Regione o proposti dai rappresentanti della Re-</i>	
	<i>gione nelle assemblee, quali componenti degli organi di amministrazione o</i>	
	<i>dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale sono, a tutti gli</i>	
	<i>effetti, agenti contabili a materia e rispondono, in tale qualità, della corretta</i>	
	<i>gestione societaria. Gli stessi devono supportare adeguatamente la Regione</i>	
	3	

	<i>nell'esercizio dei diritti di azionista, rendere annualmente il conto con le mo-</i>	
	<i>dalità e termini stabiliti dalla Giunta regionale e sono assoggettati alla giuri-</i>	
	<i>sdizione della Corte dei conti nel rispetto della legislazione statale in materia,</i>	
	<i>ferme restando le responsabilità previste dal codice civile)</i> dichiarato costitu-	
	zionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024,	
	perché in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costitu-	
	zione.	
	Tale disposizione individuando come agenti contabili, e quindi legittimati pas-	
	sivi nel giudizio dinanzi a questa Corte dei conti, soggetti che non hanno la di-	
	sponibilità delle partecipazioni della Regione nelle società (e che non possono	
	averne, per conflitto di interesse, trattandosi di componenti di organi di ammi-	
	nistrazione di tali società) risulta essere in evidente contrasto con i principi della	
	legislazione statale, che individuano come agente contabile il soggetto che ha il	
	“maneggio” dei beni oggetto del conto giudiziale, e quindi, trattandosi nel caso	
	concreto di partecipazioni societarie, i soggetti appartenenti all'ente proprietario	
	che hanno la disponibilità dei diritti di socio (cfr. all'art. 20, lettera c, dell'art.	
	29, dell'art.32, dell'art.178 del r.d. n. 827 del 1924; art. 9 comma 2 TUSP, d.lgs.	
	175/2016; art. 137 c.g.c., d.lgs. 174/2016).	
	La intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 8 della legge della	
	Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 non consente più di affermare la qualità	
	di agente contabile <i>ex lege</i> del convenuto (Calabretta Cataldo), in qualità di	
	liquidatore e quindi consegnatario <i>ex lege</i> delle quote di partecipazione della	
	Regione Calabria nella “Società Sorical Spa”, né può affermarsi che lo stesso	
	possa comunque considerarsi agente contabile di fatto, non avendo maneggio	
	nel senso suddetto (come del resto presupponeva lo stesso art. 8 dichiarato	
	4	

	incostituzionale, che obbligava gli “agenti contabili” suddetti – amministratori	
	e sindaci delle società – a “ <i>supportare adeguatamente la Regione nell'esercizio</i>	
	<i>dei diritti di azionista</i> ”).	
	Pertanto, non avendo il convenuto la qualità di agente contabile e quindi la le-	
	gittimazione passiva <i>ad causam</i> , il presente giudizio va dichiarato improcedi-	
	bile.	
	Ovviamente, dato che la dichiarazione di improcedibilità non definisce il giudi-	
	zio in ordine alla regolarità delle gestioni in esame, i conti su tali gestioni do-	
	vranno essere resi da soggetto diverso, che ha avuto l’effettivo “maneggio” delle	
	partecipazioni nel 2021. L’amministrazione regionale è, conseguentemente, te-	
	nuta a garantire l’esatto adempimento della disciplina recata dagli artt. 137 e	
	seguenti del codice della giustizia contabile, acquisendo il conto e provvedendo	
	alla sua parificazione, ferme restando le competenze della Procura erariale in	
	materia di attivazione del giudizio per resa di conto nei confronti del soggetto	
	legittimato passivamente in caso di inadempimento.	
	5. In considerazione della natura officiosa del giudizio e del fatto che la pre-	
	sente decisione si fonda su questioni pregiudiziali, non vi è luogo a provvedere	
	sulle spese di giudizio.	
	P.Q.M.	
	La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, defi-	
	nitivamente pronunciando:	
	- dichiara improcedibile il giudizio sul conto giudiziale in epigrafe;	
	- nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.	
	Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026.	
	5	

[illegible]